



nr. 15 - Febbraio 2015

**LISTE DI CONTROLLO  
PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO  
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI,  
SIM, SGR E ASSICURAZIONI**

Commissione Tecnica Assicurativa  
Commissione Tecnica Servizi Finanziari

**ASSIREVI**

nr. 15 - Febbraio 2015

**LISTE DI CONTROLLO  
PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO  
BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI,  
SIM, SGR E ASSICURAZIONI**

Commissione Tecnica Assicurativa  
Commissione Tecnica Servizi Finanziari

**ASSIREVI**



# LISTE DI CONTROLLO PER L'INFORMATIVA DI BILANCIO BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM, SGR E ASSICURAZIONI

## 1. INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato hanno acquisito nel tempo sempre maggior importanza quali strumenti di comunicazione dei risultati conseguiti in un determinato periodo di tempo, in termini di situazione patrimoniale e finanziaria e di risultato economico. A tale comunicazione sono interessati non solo i detentori di capitale proprio ma anche una vasta gamma di *stakeholders*, quali ad esempio i clienti, i dipendenti, i fornitori, l'amministrazione pubblica, le rappresentanze sindacali, le autorità di vigilanza e - nel caso delle assicurazioni - gli assicurati.

La redazione del bilancio rappresenta un processo articolato particolarmente complesso nelle società e nei gruppi di maggiori dimensioni che è volto a garantire che sia redatto in conformità al quadro normativo e regolamentare di riferimento e che siano rispettati tutti i postulati e principi di redazione del bilancio affinché lo stesso possa assolvere alla sua funzione informativa.

Il quadro normativo per la predisposizione dell'informativa finanziaria per imprese in continuità aziendale è rappresentato in Italia dalle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio, integrate dai principi contabili italiani. Tali principi, inizialmente pubblicati a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, sono stati successivamente modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per riflettere i cambiamenti intervenuti a seguito della riforma del diritto societario. Lo stesso OIC, nel suo ruolo di *Standard Setter* contabile nazionale, ha pubblicato ulteriori principi contabili.

Dal 2005, per effetto dell'approvazione del D.Lgs. 38/05, sono state introdotte nell'ordinamento italiano le opzioni previste dal Regolamento Comunitario n. 1606/02 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato per alcune tipologie di imprese, anche tenuto conto dell'eventuale appartenenza a settori specialistici.

Per il settore bancario e finanziario, proprio per effetto del citato D.Lgs. 38/05, dal 2005 è stato previsto l'obbligo per le Banche, gli Intermediari finanziari, le SIM e le SGR di redigere sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato utilizzando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Questo settore è sottoposto all'autorità di vigilanza della Banca d'Italia, che, nell'ambito delle sue funzioni regolamentari, fornisce gli schemi di bilancio e ulteriori indicazioni in materia.

Per le assicurazioni, il quadro normativo per la predisposizione del bilancio di esercizio è rappresentato dalle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione, integrate dai sopracitati principi contabili italiani, mentre nella predisposizione del bilancio consolidato e negli altri casi disciplinati dal citato D.Lgs. 38/05, è stato previsto l'obbligo di utilizzo dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Le imprese assicurative sono sottoposte alla vigilanza dell'IVASS che, nell'ambito delle sue funzioni, (*ex* D.Lgs. 209/05) ha determinato gli schemi di bilancio e il piano dei conti e fornisce ulteriori indicazioni in materia.

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali, così come le modifiche che intervengono nelle norme di legge italiane anche per effetto dell'adeguamento alle direttive comunitarie, comportano un importante sforzo di apprendimento ed aggiornamento da parte degli operatori che si trovano a dover redigere i bilanci d'esercizio e consolidato.

Anche i soggetti incaricati della revisione dei bilanci necessitano di un continuo aggiornamento sulle tematiche contabili e sull'applicazione dei principi contabili; a tal proposito, nello svolgimento delle verifiche specifiche sull'effettiva applicazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolar modo per quanto riguarda l'informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore utilizza liste di controllo, aggiornate annualmente e riepilogative delle disposizioni previste dal quadro normativo, sia in termini di principi applicati sia di informativa fornita.

Come già effettuato relativamente agli scorsi esercizi, Assirevi intende riproporre le liste di controllo complete ed aggiornate a seguito dell'evoluzione nella normativa e nei principi contabili di riferimento intervenuta alla data del presente Quaderno, che verranno utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, ritenendo che possano rappresentare un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Con riferimento alle Liste di controllo applicabili alle Banche, agli Intermediari finanziari, alle SIM e alle SGR si ricorda che comprendono sia le informazioni richieste dai principi contabili internazionali sia le informazioni richieste dalle relative Circolari della Banca d'Italia. Tali liste di controllo sono state aggiornate con i principi contabili e le interpretazioni in vigore al 31 Ottobre 2014, nonché con le circolari di Banca d'Italia del 22 e 23 dicembre 2014.

La Lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili nazionali (applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014), è stata aggiornata con i principi OIC emanati in giugno e agosto 2014, nonché gennaio 2015, mentre con riferimento alla Lista di controllo applicabile alle società di assicurazione che redigono il bilancio consolidato (applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014), si segnala che la principale novità intervenuta alla data odierna consiste nell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS N. 29 del 27 gennaio 2015 che modifica ed integra il Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali.

Si ricorda che tale lista include solamente le informazioni minime richieste da IVASS con il Regolamento n. 7 e deve quindi essere utilizzata congiuntamente con la Lista di controllo applicabile a tutte le società che redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS, aggiornata al 31 ottobre 2014 (pubblicata in allegato al Quaderno nr.12).

Infine, si ricorda che a seguito della pubblicazione di questo Quaderno, le liste di controllo applicabili alle Banche, agli Intermediari finanziari, alle SIM e alle SGR, nonché alle Assicurazioni pubblicate da Assirevi nel Febbraio 2014 devono considerarsi superate.

Febbraio 2015

## 2. LE LISTE DI CONTROLLO A CUI IL PRESENTE QUADERNO SI RIFERISCE

Nel presente Quaderno vengono presentate le liste di controllo relative a:

- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Banche**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Intermediari finanziari**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Gestione del Risparmio**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Intermediazione Mobiliare**;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. **Società di Assicurazione**;
- le informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Società di Assicurazione (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme)**;  
Questa lista deve essere letta congiuntamente con la “Lista di controllo delle informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE)”.  
*Già oggetto di pubblicazione in allegato al Quaderno Assirevi n. 12 - novembre 2014 - e reperibili sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).*

Le liste di controllo sono quelle predisposte, a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi, ai fini della predisposizione di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Tali liste di controllo rappresentano infatti un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme e di principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l’analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio.

Tuttavia, le liste di controllo, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad adattarle opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. In concreto, quindi, le check-list utilizzate nell’ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle incluse nel presente Quaderno.

I contenuti del presente Quaderno sono di proprietà riservata di Assirevi che li ha elaborati e organizzati e si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili di riferimento vigenti alla data cui fa riferimento il Quaderno stesso.

Tali contenuti potranno essere citati, riprodotti e, in generale, utilizzati, a condizione che ciò avvenga ad esclusivo uso personale, ovvero di insegnamento, ricerca scientifica, per uso critico o di discussione ma, comunque, mai per fini commerciali, e sempre con menzione della fonte.

Assirevi non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti stessi, essendo onere degli utilizzatori verificare, al momento dell'effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

### 3. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO

Le liste di controllo sono presentate in file formato Word scaricabili dal sito di Assirevi ([www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)) al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati che potranno compilarli digitalmente e stamparli, in base alle specifiche necessità.

Nei paragrafi successivi viene descritto il contenuto dei file e vengono presentate in forma stampata alcune parti degli stessi.

#### 4. IL CONTENUTO DEI FILE SCARICABILI DAL SITO

Ogni file presente sul sito [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it) è riferito ad una singola lista di controllo, elencata nel precedente paragrafo 2.

SETTORE BANCARIO	
NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IFRS BANCHE-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Banche;</b>
CL-BIL IFRS INT FIN-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Intermediari finanziari;</b>
CL-BIL IFRS SGR-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Gestione del Risparmio;</b>
CL-BIL IFRS SIM-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Intermediazione Mobiliare;</b>

SETTORE ASSICURATIVO	
NOME FILE	CONTENUTO
CL-BIL IND ASS-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. <b>Società di Assicurazione.</b>
CL-BIL IFRS ASS-2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire, secondo il Regolamento ISVAP n.7, nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE). <b>Società di Assicurazione</b> (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme).
CL-BIL IFRS-dic2014	Lista di controllo delle informazioni integrative ( <i>disclosures</i> ) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“ <i>endorsed</i> ”) dall’Unione Europea (UE); <b>Allegato Quaderno nr.12.</b>

## 5. ESEMPI DI RIPRODUZIONE DEL CONTENUTO DEI FILE

Per agevolare la lettura e la comprensione del lavoro presente nei file, si riporta, a titolo esemplificativo, parte del contenuto di due delle sei liste di controllo contenute nei file:

- Lista di controllo delle informazioni integrative (*disclosures*) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“*endorsed*”) dall’Unione Europea (UE). **Banche;**
- Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali. **Società di Assicurazione.**

## LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (*DISCLOSURES*) DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI REDATTI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS), COSÌ COME OMOLOGATI ("*ENDORSED*") DALL'UNIONE EUROPEA (UE).

### BANCHE

#### Ambito di applicazione e contenuti

La presente lista di controllo include le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i **principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dall'UE**, e non intende sostituire i testi ufficiali, cui occorre fare riferimento per i trattamenti contabili da adottare e per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione ogni domanda è corredata dai principali riferimenti in cui la materia è trattata.

In alcuni casi, per facilitare l'uso del documento, l'informativa richiesta dal principio contabile internazionale è stata parafrasata; si raccomanda pertanto, anche in questo caso di fare riferimento ai testi ufficiali per i dettagli completi.

In aggiunta alle disposizioni obbligatorie, la lista di controllo include, riportate in *carattere corsivo*, le informazioni integrative incoraggiate e suggerite dagli IAS/IFRS. In aggiunta, sono stati inclusi **commenti in riquadri** che sintetizzano e/o si riferiscono a guide IAS/IFRS relative allo scopo e all'interpretazione di alcune disposizioni in materia d'informativa di bilancio.

Con riferimento alle disposizioni informative previste specificatamente dalla normativa italiana e dalle delibere/comunicazioni CONSOB occorre fare riferimento all'apposita lista di controllo CONSOB (pubblicata nel Quaderno Assirevi nr.12).

#### Struttura della lista di controllo

La presente lista di controllo indica tutte le informazioni integrative previste dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e dalle relative interpretazioni (SIC/IFRIC) **applicabili obbligatoriamente** ai bilanci per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014. [Nell'**Allegato 1** sono riportati i nuovi documenti che sono applicabili obbligatoriamente a partire dai bilanci per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2014].

Inoltre in questa lista di controllo sono anche inserite le informazioni integrative previste dai documenti, **già omologati dalla UE**, aventi data di entrata in vigore successiva al 1° gennaio 2014 e la cui applicazione anticipata è **consentita** [la lista di tali documenti è riportata nell'**Allegato 2 - Parte A**].

#### **Nuovi principi contabili (IFRS) e interpretazioni (IFRIC) non inseriti nella presente lista di controllo**

Nell'**Allegato 2 – Parte B** si riporta l'elenco dei documenti emessi dallo IASB, ma per i quali al 31 ottobre 2014 non si è ancora concluso il processo di omologazione da parte dell'Unione Europea.

E' necessario dare indicazione in bilancio dell'esistenza di tali documenti in attesa di omologazione da parte dell'UE, fornendo, se conosciute o ragionevolmente stimabili, le informazioni previste dallo IAS 8.30 in relazione ai loro possibili impatti al momento della loro prima applicazione. Si segnala inoltre, con riferimento alle nuove interpretazioni non omologate dall'UE, che se tali documenti dovessero risolvere dei dubbi interpretativi sugli attuali principi contabili in vigore, se ne consiglia comunque il loro utilizzo, pur non facendone esplicita menzione in bilancio, in quanto rappresentano ad oggi una soluzione contabile già condivisa a livello internazionale. Tale decisione non contrasta con quanto già

previsto dallo IAS 8.12 “... la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico (Framework) concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, ....”.

### Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = l'informativa è stata data;

NO = l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

N/A = la disposizione informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Per una maggiore immediatezza di lettura rispetto all'introduzione si riportano qui di seguito gli allegati, che – nel file specifico – seguono la checklist:]

**ALLEGATO 1**

**Nuovi documenti emessi dallo IASB ed omologati dall'UE da adottare obbligatoriamente a partire dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2014**

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>
Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione in bilancio - Compensazione di attività e passività finanziarie	dicembre 2011	1° gennaio 2014	13 dicembre 2012	(UE) 1256/2012 29 dicembre 2012
IFRS 10 Bilancio consolidato	maggio 2011	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto	maggio 2011	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità	maggio 2011	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012
IAS 27 (2011) Bilancio separato	maggio 2011	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012
IAS 28 (2011) Partecipazioni in società collegate e <i>joint venture</i>	maggio 2011	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	11 dicembre 2012	(UE) 1254/2012 29 dicembre 2012
Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12)	giugno 2012	1° gennaio 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2013)	4 aprile 2013	(UE) 313/2013 5 aprile 2013
Entità d'investimento (Modifiche all'IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27 (2011))	ottobre 2012	1° gennaio 2014	20 novembre 2013	(UE) 1174/2013 21 novembre 2013

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>
Modifiche allo IAS 36 - Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie	maggio 2013	1° gennaio 2014	19 dicembre 2013	(UE) 1374/2013 20 dicembre 2013
Modifiche allo IAS 39 - Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura	giugno 2013	1° gennaio 2014	19 dicembre 2013	(UE) 1375/2013 20 dicembre 2013

## ALLEGATO 2 - Parte A

IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014.

## Documenti omologati dall'UE al 31 ottobre 2014.

Le informazioni da fornire nelle note al bilancio previste da tali documenti sono inserite nella presente lista di controllo, in quanto è consentita la loro applicazione anticipata.

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data di emissione</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>	<b>Data di omologazione</b>	<b>Regolamento UE e data di pubblicazione</b>	<b>Note e riferimenti alla presente lista di controllo</b>
IFRIC 21 - <i>Tributi</i>	maggio 2013	17 giugno 2014 (per lo IASB: 1° gennaio 2014)	13 giugno 2014	(UE) 634/2014 14 giugno 2014	E' consentita l'applicazione anticipata Vedi punto 460

**ALLEGATO 2 - Parte B**

**IAS/IFRS e relative interpretazioni IFRIC applicabili ai bilanci degli esercizi che iniziano dopo il 1° gennaio 2014.**

**Documenti NON ancora omologati dall'UE al 31 ottobre 2014.**

Si segnala che tali documenti saranno applicabili solo dopo l'avvenuta omologazione da parte dell'UE.

<b>Titolo del documento</b>	<b>Data emissione da parte dello IASB</b>	<b>Data di entrata in vigore del documento IASB</b>	<b>Data di prevista omologazione da parte dell'UE</b>
<b>Standards</b>			
IFRS 9 Financial Instruments	luglio 2014	1° gennaio 2018	Deve ancora essere determinata
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts	gennaio 2014	1° gennaio 2016	Deve ancora essere decisa
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers	maggio 2014	1° gennaio 2017	2° trimestre 2015
<b>Amendments</b>			
Defined Benefit Plans: Employee Contributions (Amendments to IAS 19)	novembre 2013	1° luglio 2014	4° trimestre 2014
Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle	dicembre 2013	1° luglio 2014	4° trimestre 2014
Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle	dicembre 2013	1° luglio 2014	4° trimestre 2014
Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation	maggio 2014	1° gennaio 2016	1° trimestre 2015
Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations	maggio 2014	1° gennaio 2016	1° trimestre 2015
Amendments to IAS 16 and IAS 41: Bearer Plants	giugno 2014	1° gennaio 2016	1° trimestre 2015
Amendments to IAS 27 (2011): Equity Method in Separate Financial Statements	agosto 2014	1° gennaio 2016	3° trimestre 2015
Amendments to IFRS 10 and IAS 28 (2011): Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture	settembre 2014	1° gennaio 2016	3° trimestre 2015
Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle	settembre 2014	1° gennaio 2016	3° trimestre 2015

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della check-list che è presente in versione integrale sul sito internet [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it).]

BdI	IAS/IFRS		SI	NO	N/A
		<b>GENERALE</b>			
		Nel giugno 2011, lo IASB ha pubblicato il documento “Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo”. Tra le modifiche introdotte allo IAS 1, si segnala, la variazione ai seguenti termini: - “prospetto di conto economico complessivo” sostituito con “prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti del conto economico complessivo” - “prospetto di conto economico” sostituito con “prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio”			
2.1.1		Il bilancio d’esercizio, è redatto in unità euro?			
2.1.1		Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale, negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all’esercizio precedente (T-1) sono quelli della banca acquirente ai sensi dell’IFRS 3?			
2.1.1		Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria, nel bilancio dell’esercizio successivo a quello di chiusura di tale procedura come dati dell’esercizio (T-1) considerano quelli risultanti dal bilancio di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia?			
3.1.1		Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro (con gli opportuni arrotondamenti)?			
3.1.1		NB: Le imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un “totale dell’attivo” (inclusi le “garanzie” e gli “impegni” di cui alla Parte B, “Altre informazioni”) pari o superiore a 10 miliardi di euro, possono redigere il medesimo bilancio in milioni di euro (con gli opportuni arrotondamenti).			
1.3.1		Nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva non sono stati indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente?			
1.3.1		Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, si è provveduto ad annotare in nota integrativa la sua riferibilità anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto ove ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio?			
1.3.1		Nel prospetto della redditività complessiva gli importi negativi sono indicati fra parentesi?			
1)	IAS 1.49	Un’entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.			
2)	IAS 1.10	Il bilancio include e identifica chiaramente:			
		a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio			
		b) un prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;			
		c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio			
		d) un rendiconto finanziario dell’esercizio			
		e) note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative			
	IAS 1 38-38A	f) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14)			
	IAS 1 40A-40D	g) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente (vedi punti 41-52) quando un’entità:			
		- applica un principio contabile retroattivamente; o			
		- ridetermina retroattivamente una voce di bilancio; oppure			
		- riclassifica alcune voci nel proprio bilancio.			

BdI	IAS/IFRS		SI	NO	N/A
	IAS 1.10A	Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita) d'esercizio.			
	IAS 1.8	Sebbene lo IAS 1 utilizzi i termini "prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo", "utile/(perdita) d'esercizio" e "totale conto economico complessivo", un'entità può utilizzare altri termini per descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l'utile o la perdita, un'entità può utilizzare il termine "utile netto".			
	IAS 1.10	Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".			
3)	IAS 1.51	Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell'informativa presentata:			
		a) denominazione dell'entità che redige il bilancio o altro mezzo d'identificazione e ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell'esercizio precedente			
		b) se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità			
		c) la data di chiusura dell'esercizio o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note			
	IAS 21.8	d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e			
		e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.			
	IAS 1.52	Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intestazioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili.			
		<b>Informativa sull'entità che redige il bilancio</b>			
4)	IAS 1.138	L'entità indica le seguenti informazioni, se non già illustrate in altre parti dell'informativa pubblicata con il bilancio:			
		a) la sede dell'entità			
		b) la forma giuridica dell'entità			
		c) il paese in cui l'entità è registrata			
		d) l'indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di svolgimento delle attività, se diverso dalla sede legale)			
		e) la descrizione della natura dell'attività dell'entità e delle sue principali operazioni			
		f) se si tratta di un'entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata			
		g) la ragione sociale della controllante; e			
		h) la ragione sociale dell'ultima entità capogruppo.			
	2.7.2	<b>Conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS)</b>			
	2.7.2 A.7.3 B.7.2	E' compilata la "Sezione I - Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali"?			
	IAS 1.15 IAS 1.17 IAS 1.112	I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un'entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni in conformità alle definizioni e ai criteri di rilevazione di attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro Sistemático degli IFRS (Conceptual Framework). Si presume che l'applicazione degli IFRS, integrati quando necessario con informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.			

## LISTA DI CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NELLE NOTE AI BILANCI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

### COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

#### Ambito di applicazione

La presente Lista di controllo include i riferimenti legislativi e interpretativi per la redazione del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa IVASS. Per quanto riguarda i documenti interpretativi, essi sono rappresentati dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella versione modificata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la maggior parte dei quali sono stati oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2014 da parte dell'OIC, e quelli emessi direttamente dall'OIC con la nuova numerazione.

La Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento che devono essere consultate per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata. In alcuni casi, per facilitare l'uso della Lista di controllo, il contenuto dei paragrafi previsti dal principio contabile è stato parafrasato e, in aggiunta, sono stati inclusi **commenti in riquadri** che sintetizzano e/o si riferiscono a paragrafi esplicativi presenti nei singoli principi.

#### Documenti di riferimento

Tale Lista di controllo, riferita alle società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e i Regolamenti ISVAP (ora IVASS) è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili alle imprese assicurative, per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella nota integrativa. Quanto ai riferimenti, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

#### SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2014

Documento	Titolo	Data
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26 ottobre 2005
OIC 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (art. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.)	31 marzo 2006
OIC 4	Fusione e scissione	24 gennaio 2007
OIC 6	Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio	2 agosto 2011
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	5 agosto 2014
OIC 10	Rendiconto finanziario	5 agosto 2014
OIC 11	Bilancio d'esercizio, finalità e postulati	30 maggio 2005

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data</b>
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	5 agosto 2014
OIC 14	Disponibilità liquide	5 agosto 2014
OIC 15	Credit	26 giugno 2014
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	5 agosto 2014
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	5 agosto 2014
OIC 18	Ratei e risconti	5 agosto 2014
OIC 19	Debiti	5 agosto 2014
OIC 20	Titoli di debito	26 giugno 2014
OIC 21	Partecipazioni e azioni proprie	26 giugno 2014
OIC 22	Conti d'ordine	5 agosto 2014
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	28 gennaio 2015
OIC 25	Imposte sul reddito	5 agosto 2014
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	5 agosto 2014
OIC 28	Patrimonio netto	5 agosto 2014
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	5 agosto 2014
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto	5 agosto 2014

### DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
Documento Interpretativo n. 3	Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale (la tematica dell'affrancamento dell'avviamento è stata inglobata nell'OIC 25 nella versione del 5 agosto 2014)	24 marzo 2009

**REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI E CIRCOLARI ISVAP**

<b>Documento</b>	<b>Titolo</b>	<b>Data di approvazione</b>
D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209	Codice delle Assicurazioni Private.	7 settembre 2005
D.Lgs. del 26 maggio 1997, n. 173	Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.	26 maggio 1997
Circolare ISVAP n. 360d	Decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 - nuovo bilancio delle imprese di assicurazione. Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997 recante il piano dei conti. Provvedimento ISVAP n. 1059-G del 4 dicembre 1998 recante i moduli di vigilanza. Prime indicazioni ed istruzioni generali.	21 gennaio 1999
Regolamento ISVAP n. 16	Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.	4 marzo 2008
Regolamento ISVAP n. 21	Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.	28 marzo 2008
Regolamento ISVAP n. 22	Regolamento concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private	4 aprile 2008
Regolamento ISVAP n. 33	Regolamento concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai titoli V, VI, XIV, XVI del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.	10 marzo 2010
Regolamento ISVAP n. 36	Regolamento concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private	31 gennaio 2011

Documento	Titolo	Data di approvazione
Regolamento ISVAP n. 43	Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.	12 luglio 2012

### Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrebbe essere posta una spunta nella colonna appropriata:

**SI** = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data;

**NO** = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità;

**N/A** = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato.

[Si riporta a titolo esemplificativo un breve estratto della check-list che è presente in versione integrale sul sito internet [www.assirevi.it](http://www.assirevi.it)]

	<b>PARTE GENERALE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
	<b>Composizione del bilancio</b>			
Art. 2423, c.1, CC OIC 12.6 Art. 4, Reg. ISVAP 22/2008	Il bilancio d'esercizio è costituito da: - lo stato patrimoniale e il conto economico redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n° 22 - la nota integrativa al bilancio di esercizio e gli allegati di nota integrativa redatti secondo gli schemi e le disposizioni di cui all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n° 22 - il rendiconto finanziario			
Art. 4, c. 6, Reg. ISVAP 22/2008	L'importo arrotondato dei totali e dei subtotali dello stato patrimoniale e del conto economico è ottenuto per somma degli importi arrotondati dei singoli addendi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa sono effettuati in modo da assicurare la coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.			
Art. 92, D.Lgs. 209/2005	L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno? Nel caso in cui l'esercizio sia prorogato sino al 30 giugno sono indicate in nota integrativa le relative motivazioni?			
Art. 2428, c.1, CC Art. 94 D.Lgs. 209/2005	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?			
Art. 5, c. 1, Reg. ISVAP 22	L'impresa che esercita l'assicurazione nel ramo 18 Assistenza ha allegato al bilancio di esercizio una relazione concernente le modalità adottate per la gestione dei sinistri del ramo nella quale risultino descritte, in dettaglio, le dotazioni di personale e attrezzature, proprie o di terzi, di cui si avvale per far fronte agli impegni assunti con i contratti stipulati?			
Art. 2429, c.3, CC	Il bilancio depositato nella sede della società a disposizione dei soci è accompagnato dalle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate?			
Art. 2429, c.4, CC	Se la società predispose il bilancio consolidato, il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento può essere sostituito dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.			
Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi: - la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato - si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio - si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento - si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo			
OIC 29.59	Si ricorda che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza. - gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente - i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro			
Art. 2423-bis, c.2, CC	Si ricorda che deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali.			

	<b>PARTE GENERALE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la nota integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?			
OIC 11	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:			
	- comprensibilità (chiarezza)			
	- neutralità (imparzialità)			
	- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale			
	- comparabilità			
	- omogeneità			
	- competenza			
	- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio			
	- costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento			
	- funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie			
	- verificabilità dell'informazione?			
Art. 2423, c.3, CC	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?			
Art. 2423, c.4, CC	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tale disposizione?			
Art. 2423, c.4, CC	Se si è ricorsi alla deroga di cui al punto precedente, sono stati forniti nella nota integrativa i seguenti elementi informativi:			
	- motivazioni della deroga			
	- influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico?			
Art. 2423, c.4, CC	Tale deroga risulta necessaria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta?			
Art. 2423, c.4, CC	Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono stati iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato?			
	<b>Nota integrativa</b>			
Art. 4, c. 5, Reg. ISVAP 22/2008	La nota integrativa è redatta in migliaia di euro?			
All. 2 Reg. ISVAP 22/2008 Art. 16, D. Lgs 173/97	Nella Parte A della nota integrativa ("Criteri di valutazione"):			
	- Sono illustrati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio nelle rettifiche e nelle riprese di valore, nelle rivalutazioni nonché nella conversione dei valori non espressi originariamente in moneta avente corso legale nello Stato?			
	- Per ciò che concerne le riserve tecniche, è fornita adeguata illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione delle stesse in particolare nei casi in cui sia consentito adottare metodi diversi per la valutazione delle medesime?			
	- Sono spiegati, nel caso di applicazione di una deroga che riguarda i criteri di valutazione, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico?			
	- Sono illustrati i criteri di capitalizzazione e di ammortamento delle provvigioni di acquisizione e sono motivate le modifiche eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione degli attivi materiali e immateriali ad utilizzo durevole la cui utilizzazione è limitata nel tempo?			

Il presente Quaderno è stato realizzato dalla Commissione Tecnica Assicurativa e dalla Commissione Tecnica Servizi Finanziari, che sono così composte:

### **Commissione Tecnica Assicurativa**

Paolo Ratti (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Stefano Calloni (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Paolo Ancona (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Paolo Colciago (KPMG S.p.A.)

---

Antonia Di Bella (Mazars S.p.A.)

---

Vittorio Frigerio (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Angelo Giudici (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Francesca Scelsi (BDO S.p.A.)

---

### **Commissione Tecnica Servizi Finanziari**

Enrico Ciai (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Maurizio Ferrero (Deloitte & Touche S.p.A.)

---

Pierfrancesco Anglani (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Marco Bassi (RIA Grant Thornton S.p.A.)

---

Erika Berardo (PKF Italia S.p.A.)

---

Emmanuele Berselli (Mazars S.p.A.)

---

Riccardo Bua Odetti (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Francesco Chiulli (Reconta Ernst & Young S.p.A.)

---

Riccardo De Angelis (KPMG S.p.A.)

---

Fabio Fini (BDO S.p.A.)

---

Nicola Fiore (Baker Tilly Revisa S.p.A.)

---

Roberto Spiller (KPMG S.p.A.)

---

Lia Turri (PricewaterhouseCoopers S.p.A.)

---

Rosanna Vicari (Mazars S.p.A.)

---

# ORGANI SOCIALI ASSIREVI

## ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

AGKNSERCA S.n.c.; Axis S.r.l.; Baker Tilly Revisa S.p.A.; BDO S.p.A.; Deloitte & Touche S.p.A.; KPMG S.p.A.; Mazars S.p.A.; Moores Rowland Bompani S.r.l.; PKF Italia S.p.A.; PricewaterhouseCoopers S.p.A.; Prorevi Auditing S.r.l., Reconta Ernst & Young S.p.A.; RIA Grant Thornton S.p.A.; Trevor S.r.l.

## COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIERE	VICE CONSIGLIERE	ASSOCIATA
Mario Boella (P)		
Davide Trincherò	Giacomo Bianchi	Baker Tilly Revisa S.p.A.
Paolo Scelsi	Alessandro Gagliarano	BDO S.p.A.
Stefano Dell'Orto	Luigi Nisoli	Deloitte & Touche S.p.A.
Luca Ferranti	Mario Corti	KPMG S.p.A.
Simone Del Bianco (VP e T)	Vincenzo Miceli	Mazars S.p.A.
Mario Fantechi	Enrico Minetti	Moores Rowland Bompani S.r.l.
Umberto Giacometti	Michele Riva	PKF Italia S.p.A.
Maurizio Lonati		PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Simone Scettri (VP)	Fabio Mischi	Reconta Ernst & Young S.p.A.
Luca Saccani	Giancarlo Pizzocarò	RIA Grant Thornton S.p.A.
Severino Sartori	Paolo Foss	Trevor S.r.l.

(P) Presidente  
(VP) Vice Presidente  
(T) Tesoriere

## ASSIREVI

ASSIREVI - Associazione Italiana Revisori Contabili – è un'associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1980. L'Associazione è iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano con il n.1261.

Possono aderire all'Associazione le società di revisione operanti in Italia iscritte al Registro di cui all'art.6 e ss. D.Lgs.39/2010 e relative disposizioni attuative.

Assirevi riunisce oggi 14 società di revisione, che costituiscono attualmente la maggior parte delle società che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico. Attualmente i professionisti che operano nell'ambito dell'attività di revisione svolta dalle Associate sono circa 6.000, con una presenza distribuita su tutto il territorio nazionale.

Assirevi promuove e realizza l'analisi scientifica di supporto all'adozione dei principi di revisione (norme etico professionali, norme tecniche di svolgimento della revisione contabile e norme di stesura della relazione di revisione), nonché lo studio dell'evoluzione della legislazione e della regolamentazione. Inoltre, è impegnata nella risoluzione di problematiche professionali, giuridiche e fiscali di comune interesse delle Associate.

In tale contesto, collabora con le Istituzioni e le Autorità Pubbliche, con gli organismi professionali, e con altri organismi ed enti nella determinazione e nell'aggiornamento dei principi di revisione e dei principi contabili e nella loro diffusione.

Promuove la diffusione della conoscenza degli studi sviluppati presso le Associate attraverso diversi strumenti, tra i quali principalmente iniziative di formazione, aggiornamento e informazione su norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria all'attività di revisione.

Inoltre, Assirevi sostiene e realizza iniziative, studi e pubblicazioni che favoriscano la maggiore conoscenza e diffusione dell'attività di revisione contabile.

*finito di stampare  
nel mese di febbraio 2015*

**3LB srl**  
Osnago (Lc)